



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Requisitoria del Procuratore Regionale
TIZIANA SPEDICATO



TRIESTE - UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2015

Parte prima

Il giudizio di parificazione sul bilancio regionale. La presenza del Pubblico Ministero. Le nuove sinergie tra le funzioni di controllo e giurisdizione

“L’annuale giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato e la contestuale relazione al Parlamento che l’accompagna costituiscono un evento di particolare solennità e rilievo come momento di chiusura del sistema di controlli affidato alla Corte e i cui esiti sono istituzionalmente destinati all’organo rappresentativo” (Corte dei Conti, SS.RR. 31.12.2012 n. 31/CONTR/12).

Alle stesse conclusioni si perviene per l’omologo istituto vigente per la Regione Friuli Venezia Giulia, diritto positivo sin dal dpr 25.11.1975 n. 902.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 72/2012, nel richiamare la precedente sentenza n. 121/1966, ha affermato, infatti, che la pronuncia avente per oggetto il rendiconto delle Regioni a statuto speciale *“non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato”*.

Tale istituto è stato esteso a tutte le Regioni dall’art. 1 del d.l. 10.10.2012, n. 174, conv. nella l. 7.12.2012, n. 213, che, intervenendo sui rapporti tra la Corte dei Conti e le autonomie territoriali, ha rafforzato il sistema dei controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevedendo anche effetti sanzionatori nei casi di grave deviazione dal buon andamento nella gestione del bilancio.

I nuovi controlli esterni appartengono all’ambito materiale dell’armonizzazione dei conti pubblici (art. 117, comma 3, della Costituzione) e del coordinamento della finanza pubblica, esteso anche agli enti territoriali di rilevanza costituzionale, parte integrante della finanza pubblica allargata (Corte Cost. n. 60 e n. 219 del 2013; n. 39 del 2014), e sono finalizzati a salvaguardare l’equilibrio di bilancio nel complesso delle amministrazioni pubbliche, in conformità ai nuovi parametri normativi (artt. 28, 81, 97, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (artt. 11 e 117 della Costituzione).

Il sistema di garanzie di legalità finanziaria e di efficienza dell’azione amministrativa, richiesto dalla *governance* economica europea e dalla nuova Costituzione economica, risulta affidato al controllo della Corte dei Conti.

Sono state così attivate le analisi annuali sulla qualità della copertura delle spese previste dalle singole leggi regionali, un controllo annuale di regolarità della gestione regionale e sull’efficacia e sul sistema dei controlli interni, un controllo di regolarità sul rendiconto dei gruppi consiliari dell’Assemblea regionale, un controllo di regolarità sui bilanci di previsione e sui bilanci d’esercizio degli enti sanitari regionali e un controllo sul bilancio di previsione e sul rendiconto della Regione, comprensivo delle partecipazioni in società controllate e dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario.

La parifica del rendiconto regionale, sede naturale di verifica dei risultati di amministrazione, chiude il ciclo annuale di tutte le attività di controllo, rispetto alle quali assume un ruolo

centrale e può essere reinterpretata in chiave innovativa nella logica del rafforzamento degli strumenti di tutela degli equilibri di bilancio e dell'integrità della finanza pubblica.

Viene, pertanto, conseguito il rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, soprattutto tra i livelli di governo statale e regionale, per il tramite di un sistema di controlli che hanno come obiettivo la verifica e la tutela della "sana gestione finanziaria", a vantaggio dei diritti fondamentali della persona, il cui soddisfacimento è messo a rischio nelle condizioni socio-economiche che il Paese attraversa.

In funzione della parifica del rendiconto e della previa dichiarazione della affidabilità dei conti regionali, la Sezione del controllo svolge una serie di controlli e verifiche finalizzate ad individuare le fondamentali risultanze contabili e finanziarie emergenti dal rendiconto, da analizzare in rapporto ai parametri di legalità finanziaria derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, dai principi costituzionali, da specifiche disposizioni della legge regionale di contabilità e da altre specifiche norme di finanza pubblica.

La parifica costituisce, conseguentemente, la sede istituzionale per valutare lo stato di salute finanziaria del sistema regionale integrato di finanza pubblica, quale risultante non solo dall'incrocio di analisi e verifiche effettuate sul rendiconto, ma anche dall'insieme dei controlli esercitati dalla Sezione in corso di esercizio. Essa è anche istituto di garanzia: in questa sede la Corte esercita la funzione ausiliaria nei confronti dell'assemblea elettiva (e, quindi, indirettamente, nei confronti dei cittadini), che esercita il controllo sulla gestione delle pubbliche risorse da parte dell'organo esecutivo e approva il rendiconto (le sfere di competenza della Regione e della Corte dei Conti sono distinte e non in conflitto: Corte Cost. n. 72/2012).

Nell'ambito della particolare struttura del giudizio di parifica, nel quale manca una controversia in senso tecnico, il principio del contraddittorio è attuato tramite il confronto, nel corso dell'istruttoria, tra la Sezione e l'amministrazione, con la partecipazione anche del Pubblico Ministero, a conferma della necessità di conciliare la sostanziale natura di controllo dell'attività di verifica con l'efficacia di giudicato della pronuncia.

Tale peculiare natura è confermata dalla Sezione delle Autonomie nella già richiamata deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR dd 15.5.2014, che ha messo in rilievo la *"peculiare natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione certativa appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo, mentre il segmento finale di tale attività si svolge in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso scaturiscono gli effetti del giudicato"*.

L'Organo requirente partecipa non solo all'udienza di parificazione, ma anche al percorso propedeutico ad essa, nell'ambito di rapporto di *"costruttiva e reciproca collaborazione tra i due uffici"* di controllo e di procura, *"in coerenza con la rispettiva autonomia di competenza, valutativa e decisionale, allo scopo di rendere funzionale e, nel contempo, aderente all'oggetto della parifica fissato nell'art. 39 r.d. n. 1214/1934, l'intervento del procuratore regionale, come sottolineato dal Giudice delle leggi (cfr. C.Cost. 28 marzo 2012, n. 72)"*.

La sinergia tra le sezioni e l'organo requirente risulta, altresì, in sintonia con i recenti provvedimenti normativi, che hanno incrementato le fattispecie di intervento combinato delle funzioni di controllo e

di quelle giurisdizionali, a tutela della finanza pubblica.” (deliberazione Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR dd 15.5.2014).

L'esercizio coeso e non separato delle funzioni della Corte, nel circuito controlli-giurisdizione, è finalizzato, infatti, a rinforzare il sistema di legalità e ad evitare la reiterazione delle lacune e inefficienze della gestione degli interessi pubblici che la legislazione c.d. *a raggiera* degli ultimi anni si propone di evitare.

Il legislatore ha così istituzionalizzato, in relazione al controllo della Corte sulla gestione finanziaria delle Regioni e al controllo sugli enti locali, momenti di raccordo con il sistema della responsabilità amministrativa, con finalità risarcitoria-restitutoria e sanzionatoria-interdittiva e di deterrenza, prevedendo anche nuove fattispecie tipizzate di responsabilità.

La presenza del Pubblico Ministero nel giudizio di parifica, in sede di chiusura, quindi, del ciclo annuale dei controlli sul bilancio dell'amministrazione regionale, è essa stessa un momento di raccordo tra le funzioni della Corte, *“utile ad indirizzare la funzione complessiva del sistema controllo-giurisdizione verso quell'obiettivo di ‘stimolo’ alla buona amministrazione, sottolineato dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 371 del 1998”* (Requisitoria orale del Procuratore Generale nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato esercizio 2014).

Il Pubblico Ministero partecipa al giudizio di parificazione quale interveniente necessario e osservatore della legalità finanziaria e segnala – sul fondamento dell'istruttoria e della relazione della Sezione Regionale di Controllo sul rendiconto generale – non solo i fenomeni di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di legittimità e di regolarità, ma anche le criticità e la diffusione di eventuali patologie economiche e amministrative in dati settori della spesa regionale.

L'intervento del Requirente contribuisce, conseguentemente, alla verifica non solo dei dati contabili, ma anche dell'efficacia e dell'efficienza della spesa dei settori analizzati e alla proposizione delle misure di correzione e degli interventi di riforma necessari per assicurare l'equilibrio dei bilanci (art. 1, comma 5, l. n. 213/2012) e il rispetto delle regole contabili e finanziarie (Corte Cost. n. 60/2013, 198/2012, 179/2007).

La pronuncia della Sezione del controllo, infatti, attesta la conformità della gestione amministrativa e contabile non solo ai documenti di bilancio preventivi e programmatici, ma anche alle norme europee e statali in tema di equilibri di bilancio, di rispetto del patto di stabilità, di sana gestione.

Lo stesso collegamento funzionale tra parifica e approvazione del rendiconto regionale consente di confermare il ruolo centrale di questo giudizio nella logica legislativa del rafforzamento degli strumenti di tutela degli equilibri di bilancio (che non è solo il pareggio formale tra entrate e spese, ma deve estendersi alla prevenzione dei rischi di squilibrio: Corte Cost. n. 250/2013) e dell'integrità della finanza pubblica.

Parte seconda

I principali interventi legislativi dell'esercizio finanziario 2014

L'attività legislativa della Regione rappresenta la funzione più rilevante assegnata all'ente e, attraverso di essa, si esplica al più alto livello l'autonomia prevista dallo statuto.

La Regione ha affrontato nel 2014 alcune riforme di particolare rilievo, nella materia della sanità, dell'ordinamento locale e da ultimo dei procedimenti amministrativi e dei controlli interni.

In altri settori, invece, le leggi emanate hanno apportato modifiche agli strumenti già vigenti, assumendo piuttosto una più limitata funzione di manutenzione e aggiornamento degli stessi, come è possibile riscontrare anche nei provvedimenti concernenti il sistema economico e i settori produttivi, nei quali la Regione ha competenza esclusiva. Il legislatore si è orientato, in questi settori, verso interventi legislativi contenuti piuttosto che a profonde riforme, nonostante le forse diverse esigenze imposte dalla congiuntura.

Si rileva, comunque, un positivo impegno verso scelte di intervento volte a rendere più sollecita ed efficiente (e quindi a migliorare) la risposta dell'amministrazione.

Nell'ambito della sanità, dopo una prima radicale riforma adottata a fine dello scorso millennio, la l.r. n. 17 del 2014 ha ora operato una nuova e complessiva riorganizzazione dell'assetto istituzionale e organizzativo del settore, che rappresenta il punto nevralgico dell'attività direttamente gestita dalla Regione.

Si sono così estesi anche alla Regione gli standard qualitativi e quantitativi previsti a livello nazionale e sono state completamente riconsiderate le modalità di offerta del servizio sanitario sul territorio.

Come in ogni grande riforma, solo la sperimentazione potrà evidenziarne tutti i riflessi.

Ferma restando l'esigenza di salvaguardare e migliorare la qualità dei servizi offerti, vanno monitorate le diverse fasi attuative con particolare attenzione, soprattutto in considerazione degli effetti che dovranno prodursi sulla regolazione della spesa, interamente a carico del bilancio della Regione. , ferma restando l'esigenza di salvaguardare e migliorare la qualità dei servizi stessi.

Sul piano della riforma delle autonomie locali, la Regione è intervenuta con le leggi n. 2 del 2014 (nuova disciplina delle elezioni provinciali) e n. 26 del 2014 (riforma dell'ordinamento locale), in linea con le novità introdotte dalla legge statale n. 56 del 2014 (cd legge Delrio). Anche in questo caso la riforma ha rinnovato sia gli enti (soppressione delle province e creazione delle UTI, riconsiderazione delle competenze dei comuni) sia la distribuzione delle funzioni, alcune delle quali vengono oggi riassunte dalla Regione, che amplia in tal modo le competenze gestionali dirette.

Un ultimo accenno va fatto alla legge dell'inizio di quest'anno (l.r. n. 1/2015) sulla riforma del procedimento amministrativo e dei controlli interni della regione. Anche in questo caso si può constatare un sostanziale adeguamento della disciplina regionale a quella vigente per gli enti locali a livello nazionale. Va segnalata ,oltre alla ridefinizione della disciplina del controllo di gestione e del sistema di valutazione e all'introduzione della normativa anticorruzione, la modifica , peraltro anche essa frutto dell'adeguamento del sistema regionale a quello degli enti locali, del controllo di legalità-legittimità, che ora diventa solo successivo e a campione. Si segnala che il ridimensionamento del controllo preventivo interno di legittimità in un ente nel quale non è prevista la figura dei revisori dei conti (a differenza dalle previsioni per gli enti locali) e che del pari si è allontanato dal sistema vigente per l'amministrazione dello Stato, potrebbe produrre effetti non positivi.

Parte terza

Le conclusioni del Pubblico Ministero sulla base degli esiti delle attività istruttorie sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014

Gli equilibri di bilancio in sede previsionale

Il bilancio di previsione 2014 presenta previsioni iniziali di entrata, escluse le partite di giro, pari a euro 5.158,1 milioni, che finanziano un pari importo di spese effettive. Tale pareggio iniziale di bilancio comprende, dal lato entrate, anche l'applicazione di avanzo vincolato dall'esercizio 2013 per 0,8 milioni .

Il bilancio di previsione assestato per l'anno 2014 presenta previsioni di entrate effettive per euro 5.171,8 milioni, alle quali vanno ad aggiungersi l'avanzo 2013 definitivamente applicato al bilancio 2014 (al netto delle quote destinate alle partite di giro) pari a 843,2 milioni e trasferimenti dal 2013, in attuazione del principio della competenza derivata (anch'essi al netto delle quote destinate alle partite di giro) per 1.680,9 milioni, per un totale complessivo di entrate (escluse le partite di giro) di 7.695,9 milioni, importo che ha concorso in maniera importante al finanziamento degli stanziamenti di spesa previsti definitivamente nel bilancio regionale.

Il totale complessivo di entrate, per il principio del pareggio finanziario, eguaglia il totale degli stanziamenti assestati di spese effettive.

Il contributo della finanza regionale al risanamento dei conti pubblici

E' esposto nella tabella che segue.

Contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto		Quota RFGV						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a	Art. 77 ter D.L. 25 giugno 2008, n. 112	13.527.000,00	13.527.000,00	13.527.000,00	13.527.000,00	13.527.000,00	13.527.000,00	13.527.000,00
b	Art. 14, comma 1, lettera b) D.L. 31 maggio 2010, n. 78	77.216.900,00	154.433.800,00	154.433.800,00	154.433.800,00	154.433.800,00	154.433.800,00	154.433.800,00
c	Art. 1, comma 156, legge 13 dicembre 2010, n. 220 come modificato dall'art. 1, comma 515, legge 23 dicembre 2014, n. 190	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	270.000.000,00	260.000.000,00	270.000.000,00
d	Art. 20, comma 5, lettera b) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 come modificato dal D.L. 138/2011	0,00	229.350.000,00	281.411.000,00	281.411.000,00	281.411.000,00	281.411.000,00	281.411.000,00
e	Art. 28, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 35 comma 4, D.L. 1/2012 e dall'art. 4, comma 11, D.L. 16/2012		171.479.126,45	163.898.111,45	163.898.111,45	163.898.111,45	163.898.111,45	163.898.111,45
f	Art. 16, comma 3 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - enti territoriali		58.581.471,47	168.962.406,96	198.779.302,31	206.233.526,14	206.233.526,14	206.233.526,14
g	Art. 1, commi 499 e 429 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147				56.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
h	Art. 46 comma 2 D.L. 24 aprile 2014, n. 66				37.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
i	Art. 1, comma 400, legge 23 dicembre 2014, n. 190					87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00
l	Correttivo incremento spesa sanitaria	-27.881.000,00	-49.578.929,00	-28.405.803,40	-93.563.368,75	-93.563.368,75	-93.563.368,75	-93.563.368,75
<i>Totale contributo in termini di indebitamento netto</i>		212.862.900,00	777.792.468,92	1.003.826.515,01	1.031.485.845,01	1.213.940.068,84	1.203.940.068,84	1.213.940.068,84

Contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare		Quota RFVG						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a	Art. 1, comma 151, legge 13 dicembre 2010, n. 220 come modificato dall'art. 1, comma 513, legge 23 dicembre 2014, n. 190	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	220.000.000,00	230.000.000,00
b	Art. 28, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 35 comma 4, D.L. 1/2012 e dall'art. 4, comma 11, D.L. 16/2012		171.479.126,45	163.898.111,45	163.898.111,45	163.898.111,45	163.898.111,45	163.898.111,45
c	Art. 16, comma 3 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - enti territoriali		58.581.471,47	119.267.581,38	149.084.476,73	156.538.700,56	156.538.700,56	156.538.700,56
d	Art. 15, comma 22, 6 luglio 2012, n. 95 - sanità		18.734.859,00	37.469.718,75	42.093.126,00	44.197.782,36	44.197.782,36	44.197.782,36
e	Art. 1 comma 132 della legge 228/2012 (stabilità 2013) - sanità			12.489.906,25	21.046.563,00	21.046.563,03	21.046.563,03	21.046.563,03
f	Art. 1 comma 132 della legge 228/2012 (stabilità 2013) - sanità (conguaglio anni precedenti)				552.126,00			
g	Art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2013, n.147				44.445.000,00	0,00	0,00	0,00
h	Art. 1, comma 481 della legge 27 dicembre 2013, n. 147					11.365.144,04	12.838.403,45	12.838.403,45
i	Art. 46, comma 3 D.L. 24 aprile 2014, n. 66				37.038.000,00	55.556.000,00	55.556.000,00	55.556.000,00
l	Art. 1, comma 400, legge 23 dicembre 2014, n. 190					87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00
Totale contributo in termini di saldo netto da finanziare		150.000.000,00	448.795.456,92	583.125.317,83	758.157.403,18	779.602.301,43	761.075.560,85	771.075.560,85

valori stimati
valori incompleti

valori in euro

Le risultanze contabili

Con deliberazioni n. 1017 del 29 maggio 2015 e n. 1160 del 19 giugno 2015, la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014, nelle due componenti del conto finanziario e del conto del patrimonio, e ha presentato il relativo documento contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini della parificazione,

Il documento, corredato dai relativi quadri riassuntivi, elenchi e tabelle, ha accertato che l'esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 1.939.923.017,57

I risultati finali (come da risultanze del rendiconto al lordo delle partite di significato solo tecnico-contabile) sono riassunti nelle seguenti tabelle:

A) Competenza (accertamenti/impegni)

ENTRATE	
Tit. I Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali	4.801.503.176,14
Tit. II Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti	251.712.751,18
Tit III Entrate extratributarie	68.494.706,88
Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	102.967.609,86
Tit. V Entrate derivanti da mutui, da prestiti o altre operazioni creditizie	25.199.410,54
Tit. VI Entrate per partite di giro	1.325.899.834,06
Totale generale Entrate Accertate	6.575.777.488,66
SPESE	
Tit. I Spese correnti	4.542.868.302,50
Tit. II Spese d'investimento	897.540.533,25
Tit III Spese per rimborso di mutui e prestiti	173.908.907,93
Tit. IV Spese per partite di giro	1.365.135.637,08
Totale generale Spese Impegnate	6.979.453.380,76
Avanzo finanziario al 31.12.2013 applicato al bilancio 2014	848.934.963,97
Trasferimenti a titolo di competenza derivata dall'esercizio 2013	1.781.287.986,92
Trasferimenti a titolo di competenza derivata all'esercizio 2015	0,00
Avanzo di competenza	2.226.547.058,79

B) Residui

Residui attivi		
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 2014		1.061.198.893,79
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti		1.304.130.369,92
Totale Residui Attivi 2014		2.365.329.263,71
Residui passivi		
Somme rimaste da pagare in conto esercizio 2014		1.547.605.361,11
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti		760.188.236,22
Totale Residui Passivi 2014		2.307.793.597,33
<i>Differenza (residui attivi – residui passivi) (+)</i>		<i>57.535.666,38</i>

C) Cassa (riscossioni/pagamenti)

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014		2.434.177.067,05
C1) Riscossioni		6.839.338.875,81
C2) Pagamenti		7.391.128.591,67
Saldo (positivo) di cassa dell'esercizio (C1-C2)		-551.789.715,86
<i>Fondo di cassa al 31 dicembre 2014</i>		<i>1.882.387.351,19</i>

D) Conto generale del patrimonio

	Situazione finale	
	al 31/12/2013	al 31/12/2014
Consistenza Totale Attività	7.327.843.283,78	5.865.169.454,36
Consistenza Totale Passività	6.301.375.619,00	3.590.016.219,17
Differenza fra la consistenza attività e passività	1.026.467.664,78	2.275.153.235,19
Miglioramento patrimoniale al 31.12.2014		1.248.685.570,41

Risultato di amministrazione ed esiti finanziari del 2014. Esiti della gestione della competenza.

Gli esiti finanziari della gestione 2014 risentono degli effetti contabili (soppressione dell'istituto della competenza derivata; eliminazione, in sede di rendiconto 2014, di residui attivi corrispondenti al debito potenziale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2009; operazione di riallineamento delle imputazioni contabili dei ruoli di spesa fissa rispetto alla scadenza, in armonia con il principio della c.d. competenza potenziata, operazione da cui sono derivate, nel 2014, economie "tecniche", i cui "risparmi" risultano essere solo "contingenti" in quanto oggetto di re-imputazione a spese in esercizi successivi, sulla base della scadenza delle relative obbligazioni) derivanti dalla decisione della Regione di avviare un progressivo allineamento della contabilità regionale ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (legge finanziaria per il 2015: legge regionale n. 27 del 2014).

L'esercizio finanziario si caratterizza quindi per aver contabilmente allocato e fruito in entrata di risorse provenienti dall'esercizio precedente a mezzo di due diversi istituti contabili (avanzo finanziario e competenza derivata) e per aver trasferito all'esercizio successivo le risorse "avanzate" a titolo di solo avanzo, prevalentemente generato da economie di spesa.

L'avanzo finanziario complessivo è determinato dalla somma algebrica di un dato positivo proveniente dalla gestione della competenza (2.226.547.058,79) con un dato negativo (-286.624.041,22) della gestione residui e così ammonta a euro 1.939.923.017,57, presentando un valore inferiore alla somma delle risorse trasferite dall'esercizio 2013 al 2014 a titolo di avanzo e di competenza derivata (2.630.222.950,89).

Lo scenario contabile riferito alla gestione delle risorse della sola competenza (senza quindi considerare quelle provenienti dall'esercizio precedente) segna un risultato negativo che si contrappone a quello positivo dell'anno precedente (674,9 milioni), che però fruiva di un ampio

livello di entrate. Nel 2014, infatti, i dati della competenza, confrontati con quelli dell'anno precedente, evidenziano una sensibile riduzione degli accertamenti lordi d'entrata (6.575,8 milioni rispetto ai 7.132,7 milioni del 2013, con una diminuzione pari a -7,81%) a fronte di impegni di spesa lordi 2014 in aumento (6.979,5 milioni rispetto ai 6.457,7 milioni del 2013, con un aumento pari all'8,09%); va tuttavia ricordato che quest'ultimo dato è significativamente influenzato dai valori dell'avanzo e della competenza derivata a finanziamento delle spese.

L'esito della gestione della competenza 2014 è quindi di segno negativo e ammonta a -403,6 milioni.

Obiettivi principali della programmazione 2014 / Esiti finanziari.

Confrontando la previsione finanziaria relativa alle scelte ritenute strategiche dall'Amministrazione così come espresse nella relazione politico-programmatica 2014-2016, le risultanze finali desumibili dal rendiconto 2014 e dalla relazione di verifica, si deduce una generale buona capacità di utilizzo delle risorse disponibili, ma la Sezione ha rilevato l'assenza, nei documenti disponibili, di un'immediata e univoca evidenza della rilevanza finanziaria delle singole azioni che concorrono al perseguimento dell'obiettivo.

La stabilizzazione di un efficace controllo strategico e di gestione potrebbe far superare questo deficit gestionale e valutativo.

La gestione delle entrate

L'accertamento delle entrate, al netto di quelle per partite di giro (Tit. VI), per l'esercizio 2014, è stato di 5.249,88 mln di euro, con una diminuzione del 11,82% rispetto al 2013.

Le entrate tributarie hanno rappresentato nel 2014 il 90,31% del totale delle entrate effettive e al loro interno sono composte per il 79,31% dalle partecipazioni nette ai tributi erariali e per il 20,69% da tributi propri.

Il grado di realizzazione dell'entrata relativo al totale delle entrate effettive nette si attesta nel 2014 a 106,95%, pari a un differenziale positivo di 300,8 milioni.

La gestione delle spese

Nella gestione di competenza, a fronte di stanziamenti assestati pari 9.573,27 milioni, sono stati impegnati 6.979,43 milioni e pagati 5.431,84 milioni.

La capacità d'impegno si incrementa rispetto al 2013 soprattutto nel titolo relativo alle spese di investimento, che pur continua a segnare un valore nettamente inferiore a quello delle spese correnti.

Totale	capacità d'impegno		
	2012	2013	2014
da spese effettive	73,90%	68,60%	72,84%
da spese correnti	83,38%	81,66%	83,97%
da spese d'investimento	47,66%	33,29%	45,13%

I flussi finanziari relativi a impegni in conto competenza di cui alle forme organizzative e gestionali della spesa diverse da quella ordinaria, quali gestioni fuori bilancio, società partecipate, enti regionali, agenzie regionali e aziende speciali risultano pari ad euro 389.933.932,49.

Il passaggio dal 2013 al 2014 è stato caratterizzato da variazioni di segno positivo, precisamente pari a +2,35% (+ 133,79 milioni). Queste variazioni sono state determinate principalmente dalle società partecipate e dalle gestioni fuori bilancio che nel 2013/2014 hanno registrato variazioni degli impegni su competenza pari a, rispettivamente, +1,16% (+ 66,70 milioni) e +1,13% (+ 59,44 milioni).

Gli indicatori velocità di pagamento da competenza e velocità di pagamento complessiva che esprimono, rispettivamente, il grado di velocità del pagamento delle somme impegnate relativamente alla gestione di competenza e il grado di velocità del pagamento della totalità delle risorse (competenza e residui) a disposizione, presentano nel 2014, come pure nel 2012 e 2013, valori piuttosto elevati. La velocità di pagamento da competenza da spese effettive è passata da 87,10% nel 2013 a 85,47% nel 2014, mentre la velocità di pagamento complessiva da 72,86% nel 2013 a 74,53% nel 2014.

La gestione di cassa e le anticipazioni di tesoreria.

Il fondo cassa presso il Tesoriere regionale, al 31 dicembre 2014, presenta un risultato positivo pari ad euro 1.882,39 mln di euro, in diminuzione del 22,67% rispetto al dato al 31 dicembre 2013.

Nell'esercizio 2014 la Regione non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

I residui attivi

Alla fine dell'esercizio 2014 i residui attivi, rideterminati con le operazioni di ricognizione, ammontano a 2.365,33 mln di euro; i residui provenienti dagli esercizi 2013 e precedenti, sono 1.304,13 mln di euro, pari al 55,14% del totale; i residui dell'esercizio di competenza ammontano a 1.061,20 mln e costituiscono il 44,86% dell'importo complessivo.

L'indice di smaltimento dei residui attivi iniziali è pari al 59,53% nel 2014 e al 43,25% nel 2013.

I residui passivi

La gestione dei residui passivi segna una loro riduzione del 12,08% più marcata tra quelli di parte corrente. Infatti, in data 1° gennaio 2014 i residui passivi da spese effettive ammontavano a 1.584,95 milioni mentre a fine esercizio erano di 1.393,56 milioni con una diminuzione di 191,38 milioni. In particolare, i residui di parte corrente sono diminuiti del 24,10%, quelli di parte capitale del 9,69%, mentre quelli di spese per rimborso di mutui e prestiti sono aumentati del 4,96%.

La consistenza maggiore dei residui al 31.12.2014 attiene alle spese d'investimento (85,47% del totale dei di cui euro 724,45 milioni originati dalla competenza (51,99% del totale) ed euro 669,11 milioni originati da esercizi precedenti (48,01% del totale).

L'indebitamento regionale

Si sono registrati il progressivo decremento dell'indebitamento, in termini di stock di debito e di oneri di ammortamento, e la rilevante riduzione del debito c.d. "potenziale" (debito autorizzato, ma non emesso: al 31.12.2013, eccedeva in entità il debito effettivo), che al 1.1.2014 era pari a 804,63 milioni e al 31.12.2014 a 384,72 milioni. Sono state adottate misure cautelative in funzione di ulteriori riduzioni.

S è ridotto anche il debito effettivo (in ragione della mancata emissione di nuovo debito). Il valore residuo del debito con oneri a carico della Regione si è quasi dimezzato (-49,53%) dal 2010 al 2014.

Il debito è al 94,40% conseguente all'emissione di BOR.

Nel 2014 la Regione è subentrata in tre mutui (con oneri a suo carico; debito residuo:34,2 milioni), stipulati dal Commissario per l'emergenza socio-economica ambientale determinatasi nella laguna di Grado-Marano in seguito alla revoca del predetto stato di emergenza e alla conseguente cessazione dell'Ufficio commissariale.

Complessivamente l'indebitamento si è dimezzato dal 2010 (1.895,0/958,7 milioni), così come è sceso il rapporto dell'indebitamento sul PIL regionale a prezzi correnti.

Risultano rispettati i limiti legali dell'indebitamento (10% delle entrate tributarie nette): rispetto alle entrate tributarie gli oneri di ammortamento costituiscono il 3,22% (5,21% nel 2012; 3,39% nel 2013).

Il conto generale del patrimonio

La consistenza netta del patrimonio è incrementata nel 2014 di euro 1.248.685.570,41, derivanti dall'aggiunta al risultato positivo della gestione del bilancio da competenza e residui (euro 1.171.514.863,91) del saldo netto positivo risultante dalle variazioni patrimoniali non finanziarie, pari ad euro 77.170.706,50.

Il Patto di stabilità interno della Regione

L'obiettivo programmatico per il 2014, espresso con riferimento al complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile (in base ai criteri stabiliti dal comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), è stato quantificato in 5.014.699 migliaia di euro, pari alla differenza tra l'obiettivo programmatico annuale delle spese finali (5.044.716 migliaia di euro) e la quota di obiettivo (30,017 milioni di euro) attribuito agli enti locali per effetto del patto regionale verticale.

La Regione ha rispettato l'obiettivo programmatico per il 2014, espresso in termini di tetto delle spese finali euro compatibili, come da tabelle allegate alla relazione della Sezione sul rendiconto.

Il patto di stabilità degli enti locali

A fronte dell'obiettivo programmatico per il 2014 del saldo finanziario in termini di competenza mista per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia soggetti al patto di stabilità interno, quantificato dal Protocollo di intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014 in complessivi 108,839 milioni, la Regione è intervenuta a favore degli enti locali con la cessione di spazi finanziari (cd. "patto regionale verticale") pari complessivamente a 30,017 milioni (come comunicato dal Presidente della Regione al Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 ottobre 2014). Considerando, come da comunicazione della Regione, che a fronte degli spazi verticali di 30,017 milioni assegnati agli enti locali, sono stati utilizzati dagli enti locali spazi per 29,827 milioni, ne deriva che gli spazi non utilizzati ammontano a 0,191 milioni (questi ultimi sono riferiti a quegli enti che avevano previsto pagamenti di parte capitale per un importo inferiore rispetto agli spazi ceduti e ai quali è stato rideterminato l'obiettivo non tenendo conto di quella quota di spazi) e conseguentemente l'obiettivo programmatico rideterminato e assegnato agli enti locali, a seguito della cessione effettiva di spazi finanziari verticali regionali, è pari complessivamente a 78.909 milioni, di cui 67,658 milioni per i Comuni e 11,251 milioni per le Province. La Regione ha attivato anche meccanismi di "patto regionale orizzontale" tra gli enti locali; si aggiunge che il patto regionale verticale ed il patto orizzontale sono stati definiti in coerenza con quanto disposto dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 e dall'art. 14 comma 7 della l.r. n. 27/2014.

La Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha trasmesso i dati riferiti al monitoraggio periodico del saldo finanziario in termini di competenza mista a tutto il 31 dicembre 2014, così come risulta dalla certificazione presentata dagli enti entro il 31 marzo 2015 alla Regione ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23. La documentazione trasmessa attesta che tutti gli enti locali hanno raggiunto l'obiettivo assegnato per il 2014 relativo al saldo finanziario in termini di competenza mista.

A livello complessivo, il saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito nel 2014 dagli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità ammonta a 106,177 milioni, di cui 94,691 milioni per i Comuni e 11,486 milioni per le Province. Complessivamente si è registrata una differenza positiva tra il saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito e

l'obiettivo programmatico pari a 27,268 milioni (27,033 milioni per i Comuni e 0,235 milioni per le Province), e dunque l'obiettivo per il 2014, con riferimento al sistema degli enti locali, è stato raggiunto.

La spesa per il personale

Dall'istruttoria svolta dalla Sezione si desume un calo della consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato presso l'Amministrazione regionale, gli enti regionali e le società *in house*. Analoga diminuzione ha riguardato il numero degli incarichi di lavoro autonomo e di lavoratori somministrati.

L'Amministrazione ha attestato l'avvenuto rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 9, commi 1 e 2bis, del d.l. n. 78/2010, che non è stato sottoposto al riscontro analitico cui sono state sottoposte le omologhe risultanze del 2013 (con esiti positivi).

Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla sezione del controllo, risulta rispettato il limite di spesa riguardante le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza, che nel 2014 ammonta a 1,50 milioni, registrando tuttavia un aumento del 18,68% rispetto al 2013.

La sanità regionale

I maggiori livelli di spesa si registrano nella finalità "sanità pubblica", che presenta nel 2014 uno stanziamento assestato di spese effettive pari a 2.520,23 milioni, decrescente rispetto al 2012 (- 3,36%), e lievemente crescente rispetto al 2013 (+ 0,16%).

Il peso finanziario della spesa sanitaria sul bilancio si coglie agevolmente nel suo rapporto con il totale delle risorse disponibili per la spesa: nel 2014 l'incidenza della spesa sanitaria sullo stanziamento assestato complessivo è del 36,82% in relazione alle spese effettive e del 49,25% in relazione alle spese correnti.

Con riferimento agli impegni l'incidenza sale rispettivamente al 49,44% e al 57,40%.

Le partecipazioni in organismi societari

Nell'esercizio 2014 l'ammontare complessivo degli impegni in conto competenza a favore delle partecipate della Regione, pari ad oltre 205 milioni di euro, ha evidenziato una rilevante crescita rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi maggiori hanno riguardato Finanziaria Mediocredito spa, Friulia spa, Insiel spa e FVG strade spa.

Le accennate risultanze evidenziano una netta inversione dell'andamento degli impegni regionali che erano in diminuzione tra il 2010 ed il 2013 (-37,80%) e che registrano, invece, un relevantissimo incremento tra il 2013 e il 2014 pari al +48,05% (fonte rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale, Del. FVG 68/2015).

La principale causa di questi risultati è dovuta agli aumenti di capitale di Friulia e di Finanziaria Medio credito, ma vi contribuisce, tuttavia, la quasi totalità delle partecipazioni pubbliche.

L'analisi delle risultanze contabili delle partecipate dirette conferma inoltre che perdite importanti riguardano Finanziaria Mediocredito e Friulia spa, posizioni che, nel quadro generale, emergono con maggiore evidenza e gravità rispetto alla situazione, pur essa critica, di altre partecipate.

Appare necessario comprendere il grado di dipendenza delle società partecipate dalla committenza degli enti proprietari per il conseguimento di un sano equilibrio tra costi e ricavi. La sussistenza, infatti, di una dipendenza accentuata e di squilibrio aziendale non è irrilevante per il bilancio dell'ente proprietario, impegnato a garantire ripetute operazioni di risanamento.

La preoccupazione per questi risultati si fonda sulla elevata quota azionaria posseduta dalla Regione, sulle significative dimensioni patrimoniali nelle predette società e ancora sulla rilevanza strategica di queste società pubbliche nel contesto economico del Friuli Venezia Giulia.

Anche alla luce dei nuovi obblighi discendenti dal dl 174/2012, si rende necessario il richiamo ad una particolare prudenza sia nell'azione effettiva di controllo da parte dell'azionista Regione sulla *governance* della partecipata sia nella definizione del fondo per la copertura delle perdite ex l. 147/2013.

L'immissione di cospicue risorse pubbliche attraverso gli aumenti di capitale delle partecipate strategiche può risultare opportuna per migliorare le possibilità di intervento da parte delle stesse in funzione anticongiunturale, ma non va, tuttavia, sottaciuto che la destinazione di importanti risorse regionali, peraltro sempre più scarse, al comparto del credito o a quello degli interventi nel capitale delle imprese sottrae inevitabilmente risorse ad altri settori ugualmente strategici.

Dette scelte, quindi, pur rientrando esclusivamente nell'esercizio della funzione di governo, non possono prescindere e da una attenta considerazione delle criticità emerse (e, quindi, dal monitoraggio, oltre che della valenza strategica, anche dell'economicità della gestione dei singoli organismi partecipati) e dalla valutazione dell'efficacia della scelta di mettere a disposizione delle partecipate grandi disponibilità finanziarie della Regione.

Come è noto, peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non riconoscono la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione al danno prodotto alla società partecipata dagli amministratori della medesima in caso di realizzazione di perdite, ma la ammettono nei confronti del socio pubblico quando il danno subito dalla società si ripercuota, come nel caso delle ricapitalizzazioni, sul bilancio dell'ente pubblico.

Le garanzie prestate a favore di terzi

La Regione persegue lo sviluppo economico-sociale del territorio, tenuto conto dei suoi obiettivi programmatici, anche attraverso la prestazione di garanzie, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori economici.

L'esistenza di una manifestazione finanziaria a carico del bilancio regionale in queste fattispecie è solo eventuale, ma la grave crisi economica del Paese rende necessario monitorare le dinamiche evolutive dei profili contabili e finanziari connessi alle garanzie e l'effettività e l'adeguatezza della copertura finanziaria delle obbligazioni assunte dalla Regione, da rapportarsi all'entità del rischio esistente.

L'importo complessivo garantito dalla Regione al 31.12.2014 è pari a 547,64 milioni.

E' da rilevare che risultano attivate nel 2014, con riferimento alle garanzie prestate in favore di soggetti pubblici e privati a fronte di operazioni di mutuo o di anticipazioni finanziarie di istituti di credito, 6 nuove posizioni per un valore complessivo di euro 171.745.052,19.

L'operazione dal valore più rilevante avviata nel – debito residuo al 31.12.2014 pari ad euro 120.000.000,00 - riguarda Autovie Venete spa sulla base di un rapporto obbligatorio sorto nel 2014 e avente scadenza il 31.3.2017 per la realizzazione della terza corsia.

Sono da rilevare anche la garanzia a favore di Mediocredito, sorta nel 2014 con scadenza 15.12.2020, con debito residuo al 31.12.2014 pari ad euro 40.000.000,00 in relazione al finanziamento diretto a rendere disponibili le risorse da destinarsi esclusivamente alla concessione di credito alle imprese del territorio regionale, e la garanzia a favore di FVG Strade spa, sorta nel 2009 con scadenza 24.3.2030, con debito residuo al 31.12.2014 pari ad euro 31 milioni per la messa in sicurezza della viabilità in gestione alla società.

Per il rischio di escussione delle garanzie, legato alla capacità dei soggetti garantiti di far fronte alle obbligazioni assunte, risultano stanziati 174,54 milioni (con variazione positiva + 53,05% rispetto allo stanziamento 2013), corrispondenti al 31,87% del debito garantito, con un miglioramento del rapporto di copertura (+ 29,94%) derivante da un maggior aumento di tali risorse rispetto all'aumento del debito garantito.

Tali stanziamenti rappresentano un doveroso accantonamento di risorse, considerato che l'attuale crisi economica può rendere difficile a molti operatori il rispetto degli impegni assunti.

Sulla base dell'istruttoria svolta dalla Sezione del Controllo, si registra un aumento, infatti, delle escussioni nei confronti della Regione: 2, per complessivi euro 62.143,34 nel 2012; 8, per un importo pari ad euro 604.669,51 nel 2013; 11, per l'importo non trascurabile di euro 769.834,29 nel 2014.

Occorrerà monitorare le iniziative che la Regione ha assunto o intende assumere a garanzia del suo credito nei confronti dei debitori principali.

La rendicontazione dei contributi regionali

Sotto il profilo della qualità della legislazione, l'istruttoria espletata dalla Sezione del controllo (che avvalorata esperienze della Procura) ha messo in rilievo il proliferare di deroghe ai principi della legge regionale n. 7 del 2000 afferenti il regime della rendicontazione, previste da disposizioni legislative, nelle materie rientranti nelle competenze della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà.

La rendicontazione viene legislativamente limitata alla dimostrazione della spesa corrispondente al contributo concesso, senza che sia dato rilievo ad eventuali variazioni del valore dell'iniziativa realizzata, base, tuttavia, della quantificazione del sostegno pubblico.

In alcuni casi, e sempre per scelta legislativa, all'ente finanziatore si prevede che debbano essere trasmessi in copia non i documenti giustificativi della spesa sostenuta con il contributo, ma solo l'annotazione dei medesimi in un elenco analitico, senza certezza neppure dell'esistenza dei documenti fiscali e dell'avvenuto pagamento della spesa (che così risulta solo) asseritamente sostenuta (e finanziata) al momento della presentazione del rendiconto.

Tenuto conto dei flussi finanziari notevoli in cui si sostanziano i contributi concessi ed erogati per esercizio, sotto il profilo dell'amministrazione, maggiore attenzione va prestata al monitoraggio dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e alla verifica della presenza nel territorio regionale del soggetto beneficiario del sostegno.

La qualità della politica

I processi celebrati nel 2014 e nel corrente anno e le sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale territoriale non sono tanto da considerarsi una vittoria per la Procura, ma il segno preoccupante della crisi delle Istituzioni, determinata da una ancora più profonda crisi della politica.

E' una situazione che non può non dispiacere e che il dl n. 174/2012 ha voluto presidiare con nuovi strumenti di garanzia assegnati alla competenza della Corte nella funzione di controllo e anche alla sinergia controllo-giurisdizione.

La legislazione appena richiamata, come è noto, ha previsto il controllo della Sezione sui rendiconti (parti del rendiconto della Regione) dei gruppi politici in seno al Consiglio Regionale.

Alla delibera della Corte che accerti la non regolarità in tutto o in parte del rendiconto di un gruppo è collegato l'obbligo di restituzione (in tutto o in parte, a seconda della pronuncia) delle somme ricevute dal gruppo a carico del bilancio regionale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2014, ha definito tale obbligo restitutorio quale *“principio generale delle norme di contabilità pubblica (...) strettamente correlato al dovere di dar conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”*.

L'art. 33, comma 2, lett. a n. 3, del dl 24.6.2014 n. 91, ha aggiunto una parte al comma 12 dell'art. 1 del dl 174/2012, assegnando i gravami avverso le deliberazioni delle Sezioni del controllo in materia alle SS.RR in speciale composizione.

La nuova disposizione è entrata in vigore il 25 giugno 2014.

Le SS.RR. in speciale composizione, già anteriormente all'intervento legislativo del 2014, avevano ritenuto rientranti nella propria competenza i gravami all'esame, essendo la disciplina dei controlli sui rendiconti materia di contabilità pubblica, rientrante, ex art. 103 Cost., nella giurisdizione della Corte (sentenze 2/2013, 5-6/2013, 6/2014).

Se si tiene conto di ciò, il sistema si chiude.

C'è una delibera della Sezione del controllo che dichiara non regolare tutto o parte del rendiconto e c'è un giudizio presso le Sezioni Riunite della Corte che ha per oggetto la delibera medesima e viene esperito per contestare la valutazione di irregolarità data dalla stessa. Sono, pertanto, le Sezioni Riunite, se correttamente adite ed entro i termini, l'organo competente ad esaminare la pronuncia della Sezione del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Una volta che si sia esaurito l'iter attraverso una pronuncia di rigetto o anche di inammissibilità per decorso dei termini per impugnare, gli esiti del controllo – pronuncia di irregolarità e contestuale quantificazione delle somme irregolari – si consolidano definitivamente. E si consolida l'obbligo restitutorio, che la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014) rinviene causalmente collegato alla pronuncia del controllo. Così, letteralmente, l'art. 1, comma 12, del dl 174/2012.

Pochi giorni fa, con sentenza n. 52 del 9.7.2015, la Sezione Giurisdizionale per la Regione FVG si è pronunciata su un'azione di responsabilità avente ad oggetto l'inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute da un gruppo consiliare che la Sezione del controllo aveva ritenuto irregolarmente rendicontate.

La giurisdizione in materia è stata riconosciuta per la prima volta dalla Corte.

Sono segnali dai quali ci si possa attendere un miglioramento dell'azione pubblica, nell'interesse della collettività, dalla quale derivano le risorse assegnate alla Regione anche con grandi difficoltà in una fase, come l'attuale, di grave congiuntura economica.

Sulla base delle risultanze contabili, come sopra esposte, e delle considerazioni che precedono,

Il Procuratore Regionale

Visti gli art. 97, 100 comma 2, e 103 comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

Visti gli artt. 40 e 72 Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; l'art. 190 codice di procedura civile e gli artt. 4 e 26 regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e la legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste, inoltre, la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)”, la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24, “Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014”, nonché la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, “Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”;

C H I E D E

alla Sezione regionale di controllo la parificazione del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014, nelle componenti del conto finanziario e del conto del patrimonio.

Il Procuratore Regionale
Tiziana Spedicato

